



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:

dott. Roberto Peluso	Presidente
dott. Emiliano Vassallo	Giudice
dott.ssa Linda Catagna	Giudice estensore

all'esito della riserva formulata all'udienza del 16.10.2019 ed a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nella causa avente n. 6128/2019 R.G.;

avente ad oggetto: reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del 25 giugno 2019, comunicata a mezzo pec in pari data, pronunciata sull'opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione nell'ambito del procedimento n. 4371/2018 R.G.E; pendente tra:

CAROZZA FILOMENA (CRZFMN45E60B963Q) elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa come in atti;

PARTE RECLAMANTE

E

I.N.P.S.in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti.;

PARTE RECLAMATA



OSSERVA

1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno *thema decidendum*, giova ricordare come il presente procedimento abbia ad oggetto il reclamo spiegato ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. da Carozza Filomena avverso l'ordinanza del 25 giugno 2019, notificata a mezzo pec in pari data, pronunciata sull'opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione, nell'ambito del procedimento n. 4371/2018 R.G.E., resa dal G.O.P in funzione di GE dott.ssa Emilia Ferraro, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.

Nel ricorso per reclamo, CAROZZA FILOMENA, ha sollevato motivi di doglianza individuabili essenzialmente in: a) nullità dell'ordinanza per violazione dell'art.10 co 11 del D.Lgs 116/2017 nella parte in cui fa riferimento "a cause relative a beni mobili ed espropriazione presso terzi con conseguente assegnazione di crediti di valore non superiore ad € 50:000"; b) inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento per essere stata la stessa effettuata nel luogo di precedente residenza; c) scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del precetto per rinuncia ad avvalersi della sospensione di cui all'art.481 co 2 cpc avendo il creditore procedente notificato il pignoramento in pendenza di opposizione; d) impignorabilità delle somme spettanti a Carozza Filomena perché derivanti dalla vendita dei beni conferiti in fondo patrimoniale da Carozza Filomena e dal coniuge Paolucci Alfonso, beni venduti in sede esecutiva, procedura n.418/2015 e relativamente ai quali la Corte dei Conti si era espressa con pronuncia n.477/2011 con revocatoria parziale del fondo patrimoniale nei confronti di Paolucci Alfonso.

Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto del reclamo.

Tanto chiarito in fatto, si osserva in diritto quanto segue.

2. In via preliminare non merita accoglimento l'eccezione di incompetenza per valore del G.O.P in funzione di GE in quanto lo stesso è tabellarmente competente. Giova inoltre ricordare che l'art.30 co 1 lett. b) del D.Lgs 116/2017 conferma che per i 4 anni successivi alla entrata in vigore della riforma è consentita l'assegnazione ai GOP già GOT di nuovi procedimenti di competenza del Tribunale.

Ciò posto ritiene il Collegio che il reclamo sia infondato per i motivi di seguito illustrati.

Quanto al secondo motivo di doglianza, giova osservare che la notifica dell'atto di pignoramento ha raggiunto il suo scopo se solo si considera che l'opponente con la spiegata opposizione non si è solo limitato a sollevare vizi formali ma anche eccezioni sostanziali di merito. La corte di Cassazione al riguardo con pronuncia n.19498/2013 ha



ribadito che “qualora l’esecutato denunci con l’opposizione, oltre alla nullità della notificazione del precetto o del pignoramento anche vizi di merito, attinenti alla pignorabilità dei beni, la stessa proposizione dell’opposizione, in quanto indice della conoscenza dell’esecuzione annunciata o iniziata, dimostra l’avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta quindi la sanatoria della sua nullità in applicazione dell’art.156 u.c.cpc”.

Deve essere disatteso anche il terzo motivo di doglianza. Il secondo comma dell’art.481 cpc prevede la sospensione del termine in caso di proposizione di opposizione al precetto (sia ex art.615 co 1 sia ex art.617 co 1 cfr Cass.n.2123/98). Il termine riprenderà a decorrere per la sola parte che non sia già decorsa in precedenza una volta terminato, per una qualunque causa il giudizio di opposizione. Ciò non significa tuttavia che il creditore non possa scegliere di non avvalersi della sospensione e di iniziare comunque l’esecuzione. (Cass. n. 8465/2011). Giova infatti ricordare che ciò che resta sospeso automaticamente è il termine per iniziare il processo esecutivo, ma non il processo esecutivo: il creditore rimane comunque libero di iniziare il processo esecutivo e se questo è già iniziato di proseguirlo, valutando lui solo l’opportunità in rapporto alla serietà delle ragioni dell’opponente di esporsi al rischio dell’accoglimento dell’opposizione.

L’esame dell’ultimo motivo di doglianza, relativo alla impignorabilità delle somme necessita una premessa di fatto.

L’INPS agisce con procedura esecutiva presso terzi nei confronti di Carozza Filomena in forza del D.I. n. 1108/2008 successivamente confermato in sede di opposizione con la sent.n. 2825/2010 per una somma pari ad € 125.804,62. Il credito oggetto di pignoramento è quello che Carozza Filomena vanta nell’ambito della procedura esecutiva n. 418/2015 RGE procedura che vedeva quale debitore esecutato il coniuge Paolucci Alfonso ed in cui in sede distributiva le è stata assegnata la metà del ricavato della vendita del bene immobile pignorato e ricadente in comunione legale. Detto bene in origine era ricompreso nel fondo patrimoniale stipulato in data 19.11.08. A seguito di azione promossa dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, con sentenza n.477/2011 veniva revocato parzialmente il fondo con riferimento unicamente a Paolucci Alfonso, sebbene per mero errore materiale venisse annotata nei registri la revocatoria totale. Malgrado l’errore di trascrizione il Ge titolare della procedura n.418/2015 ha tenuto conto che si trattasse di revocatoria parziale in quanto la sentenza della Corte dei Conti era stata oggetto di deposito telematico da parte dell’INPS in data 28.02.2017.



Nell'ambito della citata procedura esecutiva correttamente l'immobile, è stato pignorato nella sua interezza trattandosi di bene in comunione legale tra i coniugi.

In materia infatti è principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui "la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo in caso di assegnazione". (Cass.6575/13).

La Corte di Cassazione ha con pronuncia n.21385/2018 affermato il principio secondo cui la vendita dell'immobile costituito in fondo patrimoniale determina la cessazione del vincolo.

Non può trovare accoglimento la tesi prospettata dall'odierna reclamante circa la surrogazione reale che si verificherebbe rispetto alle somme assegnate a Carozza Filomena con perpetuatio rispetto ad esse del vincolo di destinazione impresso dal fondo patrimoniale.

Il Fondo patrimoniale è un vincolo che per le sue caratteristiche di eccezione alla responsabilità illimitata del debitore (art. 2740 c.c.) ha necessità di pubblicità e quindi di certezza temporale. Ragionare diversamente, sostenendo che un bene acquistato con il reimpiego del prezzo o con altra provvista vada a comporre il medesimo fondo patrimoniale originario, porterebbe paradossalmente a dover riconoscere la possibilità che il bene acquistato ma, supponiamo, gravato da ipoteca iscritta dopo l'annotamento del fondo, non possa essere suscettibile di esecuzione da parte dei creditori ipotecari in quanto la formalità risulterebbe iscritta successivamente alla data di annotazione del fondo stesso, o ancora che una surrogazione di beni, che logica vorrebbe ammissibile anche per i beni del fondo, dovrebbe paradossalmente escludersi nei casi in cui si tratti di permutare un bene vincolato con beni non suscettibili di vincolo. Salvo invece ad aderire alla tesi di quella dottrina che ritiene che ogni acquisto di determinati beni, se voluto dalle parti, possa andare ad incrementare l'originario fondo in virtù di quanto disposto dall'art. 2647, comma 2, c.c., si ritiene invece che per quanto riguarda il fondo patrimoniale quale vincolo di destinazione mai potrà parlarsi di modifiche del suo contenuto ma, eventualmente, di costituzione di altro fondo. L'argomento letterale evidenziato dai sostenitori della avversa tesi circa l'inciso dell'art. 2647, comma 2, che prevede che la trascrizione sia eseguita anche relativamente ai beni immobili che



successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare si scontra con l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'unica ad assicurare l'opponibilità del vincolo a terzi sia l'annotazione eseguita a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 162 c.c.. Ciò detto, ogni modifica con cui si intenda incrementare il contenuto del vincolo di destinazione originario e, anche solo variare le quote di diritto dei beni come vincolati in origine dai coniugi costituenti, deve qualificarsi come nuovo fondo per il quale, di conseguenza, sarà necessario l'atto pubblico con presenza di testimoni con relativa sua annotazione ex art. 162 c.c. (pubblicità costitutiva) e, ai soli fini della pubblicità notizia, con sua trascrizione ex art. 2647 c.c.

Le motivazioni testè illustrate conducono al rigetto anche dell'ultimo motivo di reclamo.

3. Le spese del presente sub-procedimento di reclamo seguono la soccombenza nei rapporti con la parte reclamata.

In ogni caso, essendo stato il presente reclamo instaurato in data posteriore al 30/1/2013, la declaratoria di rigetto dell'impugnazione determina altresì l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle risorse a sua disposizione, atteggiandosi in sostanza nei termini di un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o comunque non alterato (cfr., sul punto, Cass. 13 maggio 2014, n. 10306 e Cass. 14 marzo 2014, n. 5955).

Il tenore letterale e la *ratio* della disposizione in questione come sopra ricostruita determinano, conseguentemente, l'applicabilità del rimedio anche allo strumento dell'impugnazione cautelare di cui al reclamo ex artt. 624 e 669-*terdecies* c.p.c., trattandosi in ogni caso di un mezzo di impugnazione.



Deve procedersi pertanto alla relativa dichiarazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio – pronunciando sul reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. – così provvede:

- RIGETTA il reclamo.
- CONDANNA la reclamante CAROZZA FILOMENA alla refusione in favore dell' INPS delle spese di lite che si liquidano in € 2732,00 oltre rimborso spese generali I.V.A. e C.P.A come per legge..
- DÀ ATTO che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-*quater* D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-*bis* D.P.R. 115/2002.
- DISPONE restituirsi il fascicolo n. 629 2109 R.G.A.C. alla cancelleria competente con inserimento nello stesso di copia della presente ordinanza per le determinazioni consequenziali.

Si comunichi a cura della cancelleria.

S. Maria Capua Vetere, 18 settembre 2019

Il Presidente

Dott. Roberto Peluso.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Linda Catagna

